

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

59.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1971**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	791
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (3120);	
TANTALO: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica (753);	
CATALDO e SCUTARI: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico-artistica (1241) . . . . .	791
PRESIDENTE . . . . .	791, 793, 795, 797
BERAGNOLI . . . . .	793, 796, 797
CALVETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	793, 794, 796
DEGAN . . . . .	793, 796
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	793, 794, 797
SCUTARI . . . . .	796, 797
TANTALO . . . . .	792, 794, 796
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	798

La seduta comincia alle 9,20.

CALVETTI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Scutari e Tantalo sostituiscano per la seduta odierna rispettivamente i deputati Busetto e Terranova.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (3120); e delle proposte di legge Tantalo: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica (753); Cataldo e Scutari: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica (1241).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni

ni " Sassi " di Matera » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Tantalo: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica »; Cataldo e Scutari: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta avevamo approvato l'articolo 1 del disegno di legge n. 3120, assunto come testo base, ed avevamo iniziato l'esame degli articoli 2 e 3 e dei relativi emendamenti.

Gli onorevoli Tantalo, Cataldo e Scutari propongono un nuovo testo dell'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3, rispetto a quello già presentato ieri. Ne do lettura:

*Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:*

« L'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni " Sassi " di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e così composta:

1) dal sindaco della città di Matera, che la presiede;

2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

3) da due consiglieri regionali;

4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata;

5) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle antichità della Basilicata;

6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera;

7) da due esperti in materia urbanistica designati dall'Istituto nazionale di urbanistica;

8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dei lavori pubblici;

9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

La commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

Ciascun piano particolareggiato è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Il concorso dovrà essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

TANTALO. L'emendamento sostitutivo da noi presentato agli articoli 2 e 3 del disegno di legge riproduce pressoché sostanzialmente l'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, rispetto al quale presenta soltanto tre varianti.

La prima riguarda l'inserimento nel progetto — per ragioni di omogeneità — dell'altipiano murgico per la parte prospiciente i rioni Sassi di Matera. La seconda è relativa alla composizione della Commissione per l'esame dei progetti e le decisioni di cui al bando di concorso, per la quale abbiamo ritenuto di stabilire una maggiore rappresentanza degli enti locali. L'ultima modificazione riguarda poi l'ipotesi che non sia sufficiente un solo piano particolareggiato, ma ne occorran invece diversi: per tale ipotesi abbiamo previsto che ci si rimetta alle decisioni della commissione che avrà giudicato i vari progetti presentati a seguito del concorso bandito a norma del medesimo articolo 6 della citata legge n. 126.

Nel concludere questa breve illustrazione, mi permetto di raccomandare alla Commissione l'approvazione dell'emendamento che ho

presentato assieme ai colleghi Cataldo e Scutari.

BERAGNOLI. Sono d'accordo sul complesso dell'emendamento testé illustrato, ma ritengo che l'ultimo comma del nuovo articolo 6 vada soppresso, in quanto non risulta in armonia con le norme da noi recentemente approvate a proposito della legge n. 865 e con gli emanandi decreti per il trasferimento di competenze dal Ministero dei lavori pubblici alle regioni.

È vero che ci troviamo di fronte a piani particolareggiati aventi caratteristiche particolari, perché relativi ad un ambiente unico in Italia; ma è anche vero che tutta la materia riguardante l'assetto, la sistemazione del territorio, e quindi il settore dell'urbanistica, è di competenza delle regioni. I piani particolareggiati devono pertanto essere approvati dalla regione, senza l'intervento dei Ministeri cui si fa riferimento nel comma che ho indicato.

Del resto, se intendiamo affidare a una commissione il compito di definire l'oggetto e le modalità del concorso, e di giudicare i progetti (il che incide sostanzialmente sul problema della sistemazione dei rioni « Sassi » di Matera e dell'altipiano murgico) non vedo poi perché si abbia quasi paura ad affidare al giudizio della regione i piani particolareggiati, che non credo possano mutare la situazione delle zone in questione: è necessario emanare norme che non rechino contraddizioni interne.

DEGAN. Condivido le osservazioni del collega Beragnoli. A mio avviso, infatti, è improprio che i piani particolareggiati del rione « Sassi » debbano essere approvati e resi esecutivi da tre Ministeri agenti di concerto. Con la legge n. 865 noi abbiamo trasferito le competenze in questo campo dallo Stato alle regioni, ed i decreti delegati recanti il trasferimento delle funzioni alle regioni non potranno che confermare questa linea: inoltre la singolarità della situazione a noi sottoposta non richiede a mio parere questa avocazione di competenza al potere centrale. Se noi accettassimo la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'emendamento non faremmo altro che togliere con una mano ciò che abbiamo concesso con l'altra.

PRESIDENTE. L'onorevole Beragnoli ha presentato il seguente sub-emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 6.*

Ascoltiamo quindi il parere del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento sostitutivo e sul sub-emendamento proposti.

CALVETTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge, ma debbo dichiarare che mantengo le mie riserve sulla opportunità di procedere alla sistemazione dell'altipiano murgico in quanto ritengo che, ampliando il quadro ambientale nel quale il disegno di legge è chiamato ad operare, possano verificarsi dei ritardi. Su questo punto, quindi, mi rimetto al parere della Commissione. Sono invece favorevole all'accoglimento della modifica suggerita dal collega Beragnoli, facendo presente che l'ultimo comma di cui si chiede la soppressione non è che l'ultima alinea dell'articolo 6 della legge n. 126.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore e, al fine di andare incontro alle esigenze dei parlamentari interessati alla zona, mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Beragnoli.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento integralmente sostitutivo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge, presentato dagli onorevoli Tantalò, Scutari e Cataldo che, a seguito del subemendamento testé approvato, così formulato:

« L'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è sostituito dal seguente:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti

da una commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e così composta:

1) dal sindaco della città di Matera, che la presiede;

2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

3) da due consiglieri regionali;

4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata;

5) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle antichità della Basilicata;

6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera;

7) da due esperti in materia urbanistica designati dall'Istituto nazionale di urbanistica;

8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dei lavori pubblici;

9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

La commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

Il concorso dovrà essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Poiché i firmatari non sono presenti, i due emendamenti presentati dagli onorevoli Compagna e Gunnella nella precedente seduta si intendono ritirati.

Chiedo di essere autorizzato a coordinare l'articolo 1 approvato nella seduta di ieri con l'articolo ora approvato. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Tantalò, Cataldo e Scutari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« All'articolo 7 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è aggiunto il seguente comma:

» Le opere ed i lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello Stato, ove tale riutilizzazione sia prevista dal progetto dichiarato vincente del concorso di cui al precedente articolo 6, sono attuati in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619, relativamente all'obbligo della chiusura degli ambienti sgombrati ed alla necessità di impedirne qualsiasi utilizzazione ».

TANTALÒ. Non ritengo necessario illustrare l'emendamento, essendo esso chiaro di per sé.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Relatore e del Governo su quest'articolo aggiuntivo ?

CALVETTI, *Relatore*. Devo far osservare che l'articolo 6 della legge n. 126 del 1967 non richiama affatto la legge n. 619 del 1952, né la legge del 1967 è aggiuntiva rispetto alla precedente, perché si tratta di un provvedimento diverso. Infatti nella legge del 1952 si parlava di trasferimento, mentre in quella del 1967 si prende in considerazione la conservazione dei rioni « Sassi » di Matera e la loro valorizzazione storica, archeologica ed artistica. Mi sembra quindi che quest'articolo aggiuntivo sia superfluo, in quanto ciò che in esso si dice è sostanzialmente contenuto nella legge; per quanto riguarda però la sua approvazione mi rimetto alla decisione della Commissione.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore sul fatto che quest'articolo aggiuntivo altro non è che un'esplicitazione di quanto già contenuto nella legge n. 126 del 1967, e che quindi esso può considerarsi superfluo. Anch'io però mi rimetto in proposito al parere della Commissione.

TANTALÒ. Considerando la comprensione dimostrata dal Relatore e dal Governo circa il nostro emendamento mi permetto di insistere perché venga approvato. Infatti, pur ammettendo che possa apparire a prima vista

pleonastico, voglio far notare che esso non è inutile, perchè in realtà l'articolo 7 della legge n. 126 del 1967 non esclude la limitazione tassativamente prevista dal primo comma dell'articolo 9 della legge n. 619 del 1952, la quale prevede che gli immobili dichiarati inabitabili debbano essere immediatamente chiusi e non più soggetti ad alcuna utilizzazione. Con il nostro articolo aggiuntivo intendiamo inserire nel provvedimento una precisazione che ci sembra opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tantalo, Cataldo e Scutari, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Tale articolo diventa quindi articolo 3 del provvedimento in esame.

Do lettura dell'articolo 4.

#### ART. 4.

Per il completamento del trasferimento in nuova sede di quelle parti dei rioni « Sassi » i cui ambienti siano dichiarati inabitabili è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni ripartita in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1972.

Per l'attuazione del piano particolareggiato di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, nonché per gli oneri relativi alla progettazione e direzione artistica dei lavori previsti dal piano particolareggiato, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 3.550 milioni, ripartita in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1971; lire 850 milioni per l'anno 1972 e lire 1.000 milioni per l'anno 1973.

Le spese previste dai commi precedenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1971, si provvede, per lire 1.350 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e per lire 650 milioni mediante riduzione di pari importo del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Tantalo ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo sostituire le parole: « del piano particolareggiato » con le altre: « del piano o dei piani particolareggiati »; e sostituire le parole: « dal piano particolareggiato » con le altre: « dal piano o dai piani particolareggiati ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

#### ART. 4.

Per il completamento del trasferimento in nuova sede di quelle parti dei rioni « Sassi » i cui ambienti siano dichiarati inabitabili è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni ripartita in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1972.

Per l'attuazione del piano o dei piani particolareggiati di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, nonché per gli oneri relativi alla progettazione e direzione artistica dei lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 3.550 milioni, ripartita in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1971; lire 850 milioni per l'anno 1972 e lire 1.000 per l'anno 1973.

Le spese previste dai commi precedenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1971, si provvede, per lire 1.350 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e per lire 650 milioni mediante riduzione di pari importo del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 5.

Gli alloggi da costruire ai sensi degli articoli 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, possono essere realizzati anche con superficie inferiore a metri quadrati 65, purché siano da assegnare a famiglie costituite da una sola persona e siano composti in edifici con servizi centralizzati.

(È approvato).

Gli onorevoli Tantalò, Scutari, Calaldo, Compagna e Gunnella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

” La gestione urbanistica del centro storico ” Sassi ”, dopo l’attuazione del restauro previsto da ciascun piano particolareggiato, è affidata al comune di Matera.

Le norme e le modalità della gestione saranno disciplinate con apposito regolamento reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ” ».

TANTALÒ. Essendo il testo molto chiaro, rinunciamo alla sua illustrazione.

BERAGNOLI. Tenendo presente la normativa generale in materia, è corretto affidare la gestione urbanistica del rione « Sassi » al comune di Matera; ma non è altrettanto corretto, però, stabilire che le norme e le modalità della gestione saranno disciplinate da un apposito regolamento che sarà reso esecutivo con un decreto emanato di concerto dai ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro. Se una specificazione in tal senso sia proprio necessaria, allora l’emanazione del decreto in questione sia demandata al Presidente della regione !

DEGAN. Il rione « Sassi », dopo il restauro urbanistico-ambientale, sarà abitato di nuovo ?

TANTALÒ. Riteniamo che possa essere abitato in minima parte.

DEGAN. Se il rione, dopo i lavori, non venisse ripopolato, ovviamente allo Stato spetterebbe una competenza in materia che nessuno potrebbe contestare. Se, al contrario,

il rione, dopo la realizzazione dei piani particolareggiati rientrasse nuovamente nel normale circuito della vita cittadina, allora la sua gestione dovrebbe essere affidata al comune. Desidererei quindi in proposito un chiarimento dal collega Tantalò.

TANTALÒ. Non credo che la disposizione relativa alla fissazione delle norme e delle modalità della gestione possa essere modificata, in quanto i presentatori dell’emendamento, gli enti locali, i circoli culturali della città di Matera intendono realizzare una struttura urbanistica (compatibilmente con il contenuto dei piani che saranno redatti in seguito al concorso che verrà bandito) che tenga conto del valore archeologico del centro. Quindi, le autorità di Matera sono contrarie ad un ripopolamento del rione, (abbandonato dai suoi abitanti, che si sono trasferiti in alloggi appositamente realizzati), ma d’altra parte esse ritengono che la realizzazione di un museo etnografico non possa prescindere da una sia pur minima partecipazione fisica di cittadini. Ci troviamo per altro di fronte ad una struttura archeologica che non sarà contaminata da un ritorno in massa della popolazione; di conseguenza, venendo meno quelle ragioni di competenza opportunamente rivendicate per l’articolo sostitutivo dell’articolo 6 della legge n. 126 del 1967; insisto affinché l’emendamento venga approvato senza modificazioni.

SCUTARI. Non insisto per l’approvazione dell’emendamento nel testo originario, nella formulazione del quale, per altro, noi abbiamo tenuto conto delle proposte suggerite dai circoli culturali della città di Matera. Rendendomi conto infatti delle riserve avanzate da alcuni colleghi, ritengo che la norma di cui al secondo comma non abbia alcuna ragione di sussistere anche perché potrebbe dar vita a contrasti con altre leggi. Pertanto ritiro per questa parte la mia adesione all’emendamento.

CALVETTI, *Relatore*. La discussione in atto forse non riflette esattamente la situazione reale. Non dobbiamo infatti dimenticare che l’intervento originariamente promosso dallo Stato nel 1952 era diretto soprattutto a conseguire l’assetto urbanistico del rione « Sassi », per cui appaiono giustificate le riserve avanzate da alcuni colleghi. La legge n. 126 del 1967, invece, come è stato sottolineato dalla relazione originaria del disegno di legge e dagli interventi dei colleghi, tendeva preva-

lentemente alla conservazione ed alla valorizzazione degli aspetti storici e archeologici del centro, sottolineando che, trattandosi di un monumento avente caratteristiche uniche al mondo l'intervento dello Stato avrebbe potuto anche essere più cospicuo che in passato, proprio per evitare la distruzione del patrimonio. Ora, a mio giudizio, quest'ultimo aspetto prevale sul primo e di conseguenza ritengo che la competenza in materia non possa essere affidata alla regione. Pertanto sono favorevole all'approvazione dell'emendamento nel testo presentato.

**RUSSO VINCENZO**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore. Poiché il disegno di legge in esame è pregiudiziale allo sviluppo di un comprensorio importante, sotto il profilo storico ed archeologico, come quello del rione « Sassi » di Matera, sono positivamente predisposto all'approvazione di questo articolo aggiuntivo nel testo originario, ritenendo che le proposte di soppressione dell'ultimo comma non debbano essere favorevolmente considerate proprio per la tipicità del provvedimento in esame: infatti da una parte esso comprende disposizioni di natura strettamente archeologica e dall'altra enuncia prospettive di utilizzazione urbanistica del comprensorio.

Se per caso ci si orientasse verso la soppressione dell'ultimo comma (e prego gli onorevoli colleghi che hanno prospettato questa possibilità di rivedere le proprie posizioni, dimostrando altrettanta comprensione di quella che ha mostrato il Governo), mi vedrei costretto a chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

**SCUTARI**. Chiedo formalmente che si proceda alla votazione per divisione dell'articolo aggiuntivo, e preannuncio l'astensione della mia parte politica dalla votazione sul secondo comma. Siamo infatti favorevoli solo alla prima parte dell'articolo, che assicura al comune di Matera la gestione urbanistica del centro storico « Sassi » dopo l'attuazione del restauro previsto da ciascun piano particolareggiato. Per quanto concerne la seconda parte, relativa alle norme e alle modalità di tale gestione, confermiamo le dichiarazioni già fatte in proposito; però, dopo aver sentito il rappresentante del Governo, non ci opporremo — al fine di evitare un ritardo nell'approvazione del provvedimento — ma ci limiteremo ad astenerci dalla votazione.

**BERAGNOLI**. Intervenendo per dichiarazioni di voto, devo innanzitutto lamentare che non si sia ancora preso atto della nuova realtà delle regioni. Ci si viene a dire che la parte archeologica viene affidata allo Stato: ma cosa sono le regioni, se non una parte, e importantissima, dello Stato? È assolutamente necessario non vedere una contrapposizione tra l'amministrazione centrale e quella periferica. Se non abbiamo fiducia che la regione — cui è stata affidata la gestione urbanistica, che è l'aspetto prevalente del problema in esame — sappia convenientemente gestire anche il settore archeologico, mi domando per quale motivo abbiamo creato le regioni.

Per tutte queste considerazioni avremmo voluto che il secondo comma dell'articolo aggiuntivo fosse modificato, nel senso di stabilire che il decreto di cui ivi si parla fosse emanato dal Presidente della regione, magari dopo aver consultato tutte le varie amministrazioni competenti. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario non insistiamo però su questa proposta, ma ci asterremo dalla votazione del secondo comma dell'articolo.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo aggiuntivo Tantalò ed altri di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo comma del medesimo articolo aggiuntivo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nel suo complesso.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Compagna e Gunella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il primo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Ogni piano particolareggiato di sistemazione, utilizzazione e restauro urbanistico ambientale dei rioni " Sassi " e del prospiciente altipiano murgico è attuato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata » ».

Poiché i firmatari non sono presenti l'emendamento s'intende ritirato.

Il disegno di legge verrà immediatamente votato a scrutinio segreto.

---

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni " Sassi " di Matera » (3120).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Comunico che rimangono pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge n. 753 e n. 1241.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amodei, Baroni, Beragnoli, Bortot, Calvetti, Carra, Cianca, Conte, Degan, Di Lisa, Ferretti, Fioret, Fracassi, Fulci, Giglia, Napolitano Luigi, Padula, Pisoni, Scutari, Tani, Tantalo, Vetrano, Vianello.

**La seduta termina alle 10.**

---

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

—  
L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO